



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DRAGO | PASQUALE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BLASI | GIANFRANCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | INTRONA | ORONZO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° depositato il 13/11/2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:
LA SCALA ANTONIO MARIA
DAVANZATI N. 25 70121 BARI BA

IVA+IRPEF+IRAP 2001

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 4866/08

UDIENZA DEL

07/05/2009

ore 09:00

SENTENZA

N°

179/2/09

PRONUNCIATA IL:

7/5/09

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8/10/09

Il Segretario

F A T T O

Il sig. _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria La Scala presso il cui studio in Bari è elettivamente domiciliato, con ricorso previa sospensiva del 10 novembre 2008 notificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 l'11 novembre Protocollo N. 2008 138154 ed alla Commissione Tributaria Provinciale il 13 novembre R. G. R. N. 4866/08, impugnò l'Avviso di Accertamento N. _____ a valere per l'anno 2001 e con il quale sulla scorta dei ricavi indicati nel Mod. Unico PF 2002 per il periodo d'imposta 2001, essendo essi risultati inferiori a quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore li ridetermina in £. 192.718.000* in base allo studio di settore SD12U applicabile alla sua attività di panettiere ed all'acquisto di un fabbricato nell'anno 2001 per €.69.205,00* che avalla la presunzione di maggiori ricavi conseguiti. Il ricorrente precisa di non aver potuto instaurare il contraddittorio, fissato per il giorno 26 febbraio 2007 in quanto alle prese con gravi problemi di salute. Contesta il difetto di motivazione in quanto l'avviso di accertamento notificato precisando di scaturire dall'applicazione di _____ conferma i maggiori ricavi per £.192.718.000* causa l'acquisto di un fabbricato per €. 69.205,00*.

Precisa inoltre che l'affermazione dell'Ufficio fa intendere che esso abbia operato un accertamento sintetico sulla base di incrementi patrimoniali senza tener conto di eventuali decrementi patrimoniali, nonché della situazione reddituale dell'anno in questione e dei cinque precedenti.

In data 13 gennaio 2009 Ricevuta N. S - 5 _____ si è costituita l'Agenzia delle Entrate che, depositando le proprie controdeduzioni, precisa che " lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili in base allo studio di settore approvato per la specifica attività svolta, costituisce una presunzione relativa, grave precisa e concordante su cui fondare l'accertamento" (Circ. 11/E del 16/02/2007; Circ. 31/E del 22/05/2007).

Precisa inoltre l'Agenzia di aver invitato il ricorrente, ma che egli, in spregio alle norme dettate dallo Statuto del Contribuente sulla trasparenza e sul rispetto dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, non ha ottemperato a tale invito perdendo la possibilità di vedersi rettificare lo Studio di Settore.

Chiede pertanto che la Commissione, confermando l'operato dell'Ufficio, rigetti il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio. All'udienza del 5 febbraio 2009 fissata per la sospensione è presente su delega dell'Avv. La Scala l'Avv. sa Ada Vicenti.

All'udienza del 7 maggio 2009 fissata per il merito, sono presenti per il ricorrente l'Avv. La Scala e per l'Ufficio il Dott. Marrocco.

Dopo l'esposizione del Relatore e dei difensori delle parti costituite, il Collegio Giudicante poneva la causa in deliberazione, decidendo come da dispositivo in calce.

D I R I T T O

All'Avviso di Accertamento allegato al ricorso non è allegato lo Studio di Settore SD12U che l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 afferma di aver compilato, e lo stesso non è neanche allegato alla costituzione dell'Ufficio che non solo non allega alcunché, ma non si è minimamente peritato di indicare il ricavo puntuale di riferimento o il ricavo minimo ammissibile, di indicare gli indici di coerenza quali la rotazione del magazzino, il ricarico calcolato minimo e massimo e la produttività per addetto.

Alla pag. 3 di 15 comma 9 dell'Avviso di Accertamento si legge:

" L'Ufficio, preso atto che con l'invito 885110900141/07 ha determinato un imponibile ai fini IVA al 4%, al 10%, e al 20%, in maniera non corretta rispetto ai maggiori ricavi determinati in base allo studio di settore, con il presente atto ridetermina gli imponibili alle aliquote del 4%, 10%, e 20% , come da prospetto allegato ".

Non risulta però che abbia invitato il contribuente ad un nuovo contraddittorio.

La Corte di Cassazione, con la recente Sentenza 28/7/2006 n.17229 ha ribadito la necessità che l'accertamento tributario basato sull'applicazione dello Studio di

Settore sia preceduto da un'adeguata attività istruttoria, non essendo sufficienti gli studi di settore affinché l'Ufficio "operi l'accertamento di un rapporto giuridico tributario di specie ultima, senza che l'attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento, cioè consentendo al contribuente, ai sensi dell'art. 12.7 L. 27 luglio 2000 n. 212, di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto ad adire il giudice tributario, di vincere la mera praesumptio hominis costituita dagli studi di settore".

La Commissione giudicante deve basare la propria decisione su prove certe e fondate e non su risultati il cui calcolo non è allegato, e questa Commissione non può basarsi solo ed esclusivamente su risultati conclusivi e non già controllare come si sia arrivati a determinare in £. 192.718.000* il maggior ricavo, importo avallato dall'acquisto di un fabbricato nell'anno 2001 per € 69.205,00*.

Il ricorso merita pertanto accoglimento.

Si ritiene equo compensare le spese di giustizia.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.


Spese compensate.

Così deciso in Bari il 7 maggio 2009

Il Giudice Relatore
(Dott. Gianfranco Blasi)



Il Presidente
(Dott. Pasquale Drago)



IL DIRETTORE
(Reg. Giovanni Carone)

